



# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

*Provincia di Teramo*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 65 del 21-12-2023**

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 10:18, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.

La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonietta Crisucci.

**Risultano presenti al punto in oggetto :**

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	A
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	P	IEZZI TORIELLA	P
CIANCAIONE ROSARIA	A	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	P	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	MASTRILLI LORENA	P
PETRINI NICOLA	P		

**Assegnati compreso il Sindaco n.[17]**

**In carica compreso il Sindaco n.[17]**

**Presenti n. [ 14]**

**Assenti n. [ 3]**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

***Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.***

In apertura di seduta presenti n. 14 Consiglieri, compresa il Consigliere Mastrilli in collegamento da remoto a norma del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Roseto degli Abruzzi in modalità telematica, approvata con Deliberazione di C.C. n. 30 del 13.5.2022.

Assenti n. 3 Consiglieri: ( Ciancaione, Pavone e Bellachioma).

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente per oggetto "*Modifica Regolamento imposta di soggiorno*".

Relaziona la proposta di delibera l'Assessore D'Elpidio.

Si apre il dibattito con l'intervento del Consigliere Di Girolamo.

Entra in aula, alle ore 10,26, il Consigliere Pavone (Presenti n. 15 Consiglieri).

Interviene nel dibattito il Consigliere Pavone.

Alle ore 10,47 entra in aula il Consigliere Ciancaione (Presenti n. 16 Consiglieri).

Seguono gli interventi dei Consiglieri Petrini, Mastrilli, Ginoble, Aceto, Di Felice e Di Giuseppe.

Il Presidente dà la parola all'Assessore D'Elpidio.

Interviene l'Assessore D'Elpidio per fornire chiarimenti richiesti necessari a seguito del dibattito.

Seguono le repliche dei Consiglieri Di Girolamo, Pavone, Di Giuseppe, Ciancaione, Petrini e Ginoble.

A chiusura del dibattito interviene il Sindaco.

Alle ore 12,31, esce dall'aula il Consigliere Di Giuseppe (Presenti n. 15 Consiglieri).

Il Presidente dà la parola per le dichiarazioni di voto.

Interviene per la dichiarazione di voto il Consigliere Ciancaione.

Alle ore 12:32 esce il Consigliere Ginoble (Presenti n. 14 Consiglieri).

Per la dichiarazione di voto interviene il Consigliere Petrini annunciando il suo voto negativo.

**La relazione dell'Assessore D'Elpidio, gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**Rilevato** che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

**Visto** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Vista** la delibera di C.C. n. 17 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;

**Vista** la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2023 con la quale si modifica il regolamento dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2023 ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. n. 23/2011;

**Considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito applicando l'imposta sull'intero arco temporale annuale, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Preso atto dell'adesione del Comune di Roseto degli Abruzzi al protocollo d'intesa sottoscritto dall'ATS costituito dalle 7 sorelle del litorale teramano che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di soggiorno sull'intero arco annuale e differenziazione di tariffe con aliquote uguali per tutti e 7 i Comuni aderenti;

**Considerato** che l'amministrazione comunale ha intenzione di:

- 1) **modificare il periodo di applicazione dell'imposta** di soggiorno per l'anno 2024 a far data dal primo gennaio e fino al 31 dicembre;
- 2) applicare l'imposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di n. 10 consecutivi con tariffe differenziate;

- 3) introdurre/ **modificare le esenzioni** dal pagamento dell'imposta come di seguito indicate:
- a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
  - b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
  - c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  - d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
  - e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
  - f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
  - g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
  - h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
  - j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
  - k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
  - l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
  - m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
  - n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;  
L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.
- 4) **introdurre all'Art. 6 le riduzioni:**
- Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
  - Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;
- 5) modificare la comunicazione relativa al soggiorno che il gestore deve fornire al Comune di Roseto degli Abruzzi mediante il portale entro sette giorni dalla data di arrivo;
- 6) **introdurre all'Art. 15 le Clausole di Salvaguardia.**

**Ritenuto opportuno:**

- modificare nel presente testo regolamentare le indicazioni contenute nell'art. 2, comma 2 relative al periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno che varia da " .... nel periodo tra il primo aprile ed il 31 ottobre di ogni anno." a " .... nel periodo tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.";
- specificare all' art. 2 comma 3 che "l'imposta si applica per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, con tariffe differenziate"
- sostituire l'art. 5:

#### **Art. 5 Esenzioni**

“1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b. i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- c. i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- d. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- e. gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- f. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e pubblica sicurezza ,come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica ad un accompagnatore ogni quindici minori.”

Con:

“1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
- b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
- c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
- e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18

Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;

- k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
- l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
- m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.”

- introdurre le riduzioni:

#### **Art. 6 “riduzioni”**

- “1. Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
- 2. Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%”;

- modificare nel presente testo regolamentare le indicazioni contenute nell'art. 7, comma 6 relative al periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno che varia da “ .... Entro sette giorni dalla partenza.” a “ .... Entro sette giorni dalla data di arrivo.”;
- introdurre ex novo l'articolo “clausole di salvaguardia”:

#### **Art. 15 Clausole di Salvaguardia**

Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dai comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

- Rinumerare a seguito delle sopramenzionate modifiche il regolamento di cui all'allegato A);

#### **Dato, inoltre, atto che,**

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*”;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella*

*competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... ”;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), al contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonche' al contributo di cui all'[articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ... ”;*

Sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

Visto il verbale del 30/10/2023 del Tavolo del Turismo del Comune di Roseto, che si allega alla presente parte integrante;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 23/11/2023 prot. n. 50300, Verbale n. 36 del 23/11/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare.

Il Vice Segretario procede con l'appello nominale per la votazione:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Di Giuseppe e Bellachioma)

Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Ciancaione)

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri contrari n. 1 (Petrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con atto di C.C. n. 17 del 27/03/2019, successivamente modificato con atto di CC n. 10/2023 e precisamente:
    - **modificare il periodo di applicazione dell'imposta** di soggiorno per l'anno 2024 a far data dal primo gennaio e fino al 31 dicembre;
    - applicare l'imposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di n. 10 consecutivi con tariffe differenziate;
    - introdurre/ **modificare le esenzioni dal pagamento** dell'imposta come di seguito indicate:
      - a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
      - b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
      - c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
      - d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
      - e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
      - f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
      - g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
      - h. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
      - i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
      - j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
      - k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;
      - l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
      - m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi;
      - n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

➤ **introdurre all'Art. 6 le riduzioni:**

Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;

Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

➤ **modificare la comunicazione** relativa al soggiorno che il gestore deve fornire al Comune di Roseto degli Abruzzi mediante il portale entro sette giorni dalla data di arrivo;

➤ **introdurre all'Art. 15 le Clausole di Salvaguardia:**

Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dai comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

2. di allegare alla presente, sotto la lettera A), il Regolamento dell'imposta di soggiorno contenente le richiamate modifiche e le integrazioni numerato dall'art. 1 all'art.16;
3. di dare atto che il Regolamento comunale così come modificato **sarà applicato** dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel portale del federalismo fiscale per anno 2024 (**dal 1 febbraio 2024**);
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";

Inoltre ,stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

Il Presidente del Consiglio mette i voti l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano.

In esito alla votazione per alzata di seguito riportata

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Di Giuseppe e Bellachioma)

Consiglieri astenuti 2 (Di Girolamo e Ciancaione)

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri contrari n. 1 (Petrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

**Esce dall'aula il Consigliere Ciancaione.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonietta Crisucci